

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 725 DEL 17/04/2025

O G G E T T O

ATTO DI CITAZIONE AVANTI ALLA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA PROMOSSO DALLA SOCIETÀ GUERRATO S.P.A. NEI CONFRONTI DELL'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA, AVVERSO LA SENTENZA N. 44/2024, RESA NEL PROCEDIMENTO N. 934/2022 R.G. DEL TRIBUNALE DI ROVIGO. AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO DELL'INCARICO DEFENSIONALE.

Proponente: UFFICIO LEGALE
Anno Proposta: 2025
Numero Proposta: 729/25

Il Responsabile dell'Ufficio Legale riferisce:

Premesso che:

- Con atto di citazione notificato presso il procuratore costituito in primo grado (avv. Mario Testa) in data 26.03.2025, acquisito al prot. n. 32965/2025, la società Guerrato S.p.a. ha promosso nei confronti di ULSS n. 8 Berica il giudizio d'Appello avverso la sentenza n. 44/2024, resa nel procedimento n. 934/2022 R.G. del Tribunale civile di Rovigo.
- Il contenzioso in esame segue una serie di vertenze instaurate dalla società Guerrato S.p.a. nei confronti dell'Azienda ULSS n. 8 Berica e trae origine dalla prima causa promossa avanti alla Sezione Imprese del Tribunale di Venezia ed iscritta sub R.G. n. 13146/2017, avente ad oggetto l'accertamento delle responsabilità relative alla risoluzione del contratto d'appalto dei "Lavori di 1^ Fase Funzionale per la realizzazione della nuova struttura ospedaliera Arzignano-Montecchio Maggiore" CUP D27E13000090008 – CIG 6325376965, stipulato tra l'allora ULSS 5 "Ovest Vicentino" (confluita nell'Azienda ULSS n. 8 Berica) e la stessa Guerrato S.p.a. in data 22.03.2016, con rep. n. 486, prot. n. 10682/2016.
- All'esito del giudizio, con sentenza n. 2050/2021 del 27.10.2022, il Tribunale di Venezia rigettava le domande svolte dalla Guerrato S.p.a. e, accogliendo difese e domande svolte dall'Azienda, condannava la medesima Società al pagamento in favore dell'ULSS di euro 3.586.411,48, oltre interessi, spese di CTU e spese di lite.
- A detta pronuncia sono seguiti un giudizio d'impugnazione introdotto dalla Guerrato S.p.a. avanti alla Corte d'Appello di Venezia (R.G. n. 844/2022), attualmente pendente, ed il giudizio di opposizione all'esecuzione (R.G. n. 934/2022), radicato sempre dalla Guerrato S.p.a. avanti al Tribunale di Rovigo a seguito della notifica dell'atto di precetto, conclusosi con la sentenza n. 44 del 12.01.2024 (acquisita al prot. n. 04904/24 del 16.01.2024).
- All'esito del giudizio n. 934/2022 R.G., Guerrato ha provveduto al versamento dell'importo di € 3.450.000,00 previsto nella scrittura privata di data 08.02.2024 sottoscritta al fine di evitare iniziative esecutive nei suoi confronti da parte di ULSS n. 8 Berica, corrispondendo gran parte del credito riconosciuto in favore dell'Azienda nella causa n.13146/2017 R.G. del Tribunale di Venezia conclusa con la sentenza n. 2050/2021; al contempo tuttavia, ha promosso dapprima il ricorso in Cassazione per regolamento facoltativo di competenza n. 3210/2024 R.G. avverso la sentenza n. 44/2024 del Tribunale di Rovigo che è stato rigettato dalla Suprema Corte e, all'esito dello stesso, l'attuale giudizio di gravame avanti alla Corte d'Appello di Venezia.
- Tra le altre controversie radicate dalla società Guerrato S.p.a., si segnala altresì il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (acquisito al protocollo n. 68996/2022) avanti al Tribunale di Rovigo, iscritto al n. 930/2022 R.G., volto ad accertare la natura della somma di euro 3.586.411,48 oggetto della condanna al pagamento disposta dal Tribunale di Venezia nel provvedimento citato in premessa, avendo la ricorrente (nel frattempo ammessa al concordato preventivo omologato dal Tribunale di Rovigo con decreto n. 9/2019) interesse a far dichiarare la natura chirografaria del credito dell'ULSS in modo da ridurre sensibilmente l'importo (ad euro 717.282,29) tramite la falcidia prevista dal piano concordatario; detto procedimento, in accoglimento delle domande formulate dalla difesa di ULSS n. 8 Berica, si è concluso mediante pronuncia di estinzione per dichiarata litispendenza della controversia rispetto a quella pendente innanzi alla Corte di Appello di Venezia R.G. 844/2022. A fronte di tale decisione, tuttavia, la società Guerrato S.p.a. ha promosso, avverso al Decreto di estinzione n. cron. 6266/2023 del Tribunale di Rovigo, un (ulteriore) ricorso per regolamento di competenza avanti alla Corte di Cassazione rubricato al n. 19966/2023 R.G., definitosi con l'accoglimento dell'istanza avversaria; per l'effetto del provvedimento della Suprema Corte che ha cassato l'ordinanza del Tribunale di Rovigo n. 6266/2023 emessa nel procedimento ex art. 702 bis

c.p.c. n. 930/2022 R.G., il predetto procedimento potrà essere riassunto da Guerrato, ma è allo stato sospeso sino alla definizione del giudizio avanti della Corte d'Appello di Venezia n. 844/2022 R.G.

- I procedimenti giudiziali sopra citati venivano patrocinati in favore dell'Ente dall'Avv. Mario Testa del foro di Padova, giuste le deliberazioni del Direttore Generale n. 98/2018, n. 1008/2022, n. 1086/2022, n. 1542/2022, n. 1822/2023 e n. 242/2024.

Vista la sentenza n. 44/2024, pubblicata in data 12.01.2024, con cui il Tribunale di Rovigo così si pronunciava:

“DICHIARA l'esistenza del diritto della opposta a procedere ad esecuzione forzata limitatamente alla somma indicata in atto di precetto, al netto della somma corrisposta in corso di causa, come meglio indicato in parte motiva;

CONDANNA l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite, liquidate in:

- euro 174,00 per spese vive ed euro 8.567,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario al 15%, I.V.A. e C.p.A. come per legge, per il procedimento cautelare in corso di causa;

- euro 19.693,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario al 15%, I.V.A. e C.p.A. come per legge, per il presente giudizio.

Così deciso in Rovigo, l'11.1.2024”;

Considerato quindi l'interesse dell'Azienda a costituirsi nel giudizio in appello al fine di vedere confermato quanto statuito nella sentenza *ex adverso* impugnata, appare opportuno e ragionevole confermare il patrocinio del medesimo avvocato Mario Testa, il quale come già rilevato, ha assistito l'Ente nel corso di tutte le molteplici vertenze radicate da Guerrato S.p.a. nei confronti dell'ULSS n. 8 Berica, conferendogli ogni più ampio potere ivi incluso quello di proporre appello incidentale qualora detta iniziativa sia funzionale alla difesa delle ragioni dell'Ente.

Visto che l'avv. Testa per la difesa in giudizio dell'Ente avanti alla Corte d'Appello, valutata la complessità ed il valore della causa, con nota del 07.04.2025 in atti ha presentato un preventivo in linea con quanto previsto dal regolamento aziendale in materia di conferimenti di incarichi legali esterni, calcolato ai sensi e per gli effetti del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. (“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense”), in base ai parametri medi per lo scaglione relativo al valore della causa (da euro 2.000.001,00 a euro 4.000.000,00) ridotti del 50%, oltre alle spese per il contributo unificato (solo eventuali nel caso di proposizione di appello incidentale), IVA e CPA e spese generali 15%, per complessivi euro 30.009,24.

Preso atto che il conferimento di un incarico defensionale a favore di un legale non soggiace alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 36/2023 - Codice dei contratti pubblici.

Il medesimo Responsabile ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole, per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra,

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di autorizzare la costituzione in giudizio dell'Azienda ULSS n. 8 Berica nel procedimento avanti alla Corte d'Appello di Venezia promosso dalla società Guerrato S.p.a. avverso la sentenza n. 44/2024, pubblicata in data 12.01.2024, resa nel procedimento n. 934/2022 R.G. del Tribunale civile di Rovigo;
2. di nominare quale difensore dell'Azienda ULSS n. 8 Berica nel procedimento in questione l'avv. Mario Testa del foro di Padova, ivi con studio in Via Morgagni n. 44, presso il quale viene eletto domicilio ai fini della causa, autorizzandolo a proporre appello incidentale, qualora ciò fosse congeniale alla difesa delle ragioni dell'Ente;
3. di dare atto che, salvo conguaglio all'esito del giudizio, la spesa relativa alla gestione della causa è stata calcolata dal citato professionista in complessivi euro 30.009,24, costo che troverà riferimento nel bilancio sanitario anno 2025, conto 55.07.219 ("Consulenze legali");
4. di pubblicare il presente provvedimento nell'albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI
